



Roma, 2 febbraio 1999

**CIRCOLARE N. 25/1999**

**OGGETTO: ATTIVITA' DI SPEDIZIONE - LICENZA DI P.S. - ULTIMI ORIENTAMENTI MINISTERIALI.**

Benche' gli ultimi pronunciamenti in materia di esonero dalla licenza di P.S. per le imprese accreditate presso una pubblica amministrazione fossero stati ispirati da intenti semplificatori, il Ministero degli Interni ha ora fornito una interpretazione particolarmente restrittiva del concetto di *accreditamento*.

Rispondendo alla Questura di Genova in merito ad una richiesta di esonero presentata da una azienda locale, lo stesso Ministero ha infatti ritenuto l'autorizzazione doganale alle procedure semplificate elemento non sufficiente a configurare gli estremi dell'*accreditamento* ai sensi dell'art.223 del regolamento al TULPS.

Contro tale interpretazione, che se estesa a livello nazionale rischierebbe di annullare moltissimi accreditamenti, la Confetra ha preso posizione sottolineando come la disciplina delle procedure doganali semplificate presupponga tra dogana e imprese autorizzate un legame fiduciario molto stretto, tale da soddisfare abbondantemente la nozione di *accreditamento* cosi' come da sempre viene intesa.

Contestualmente l'azienda genovese a cui e' stato negato l'esonero ha deciso di ricorrere alla magistratura amministrativa per veder annullata la decisione della Questura. Analoga azione dovrebbe essere intrapresa da tutte le aziende che dovessero trovarsi nella stessa situazione; al fine di agevolare la predisposizione dei ricorsi si invitano le aziende interessate a voler segnalare alla Confetra l'eventuale diffondersi del nuovo indirizzo ministeriale.

Nell'assicurare che tutta la questione viene seguita con la massima attenzione, si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.

- Per riferimenti confronta *circ.re conf.le 141/1997*

*Allegato uno*

Prot. n.38

Roma, 28 gennaio 1999

Spett.le  
Ministero Interni  
Dipartimento Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale Affari generali  
Via A. Depretis

ROMA

Oggetto: Licenza di pubblica sicurezza per le imprese di spedizioni (art.115 TULPS).

La Questura di Genova ha recentemente negato ad una azienda associata alla scrivente l'esonero dalla licenza di PS, non ritenendo l'autorizzazione doganale alle *procedure semplificate* elemento sufficiente a configurare gli estremi dell'*accreditamento* presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art.223 del regolamento al TULPS.

La decisione della suddetta Questura si fonda su una nota di codesto Dipartimento secondo cui l'esonero sarebbe impedito dalla stessa disciplina sulle procedure semplificate in base alla quale "*l'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni*" (art.12, comma 3 del decreto legislativo n.374/90).

La Confetra, che attraverso la Fedespediti (*Federazione Nazionale Imprese di Spedizioni Internazionali*) rappresenta la quasi totalità delle aziende del settore, contesta la legittimità di quella interpretazione ministeriale che contrasta con l'indirizzo seguito sino ad oggi dalle Questure e rischia di creare notevoli disagi a moltissime imprese, annullandone gli accreditamenti già ottenuti.

Il convincimento della scrivente si basa sulle seguenti considerazioni.

- La disposizione richiamata dal Dipartimento non può che essere strettamente attinente alle operazioni doganali che vengono svolte in procedura semplificata. Il decreto legislativo 374/90 è un provvedimento regolamentare delegato dal Parlamento esclusivamente per il riordino degli istituti doganali e per la revisione delle procedure di accertamento doganale: come esso non avrebbe potuto esonerare dall'obbligo di munirsi di autorizzazioni e/o licenze previste da disposizioni in materia extradoganale, così sarebbe stato tautologico che il decreto avesse richiamato l'applicazione di obblighi che prescindono assolutamente da un rapporto doganale.

Le autorizzazioni e le licenze dal cui obbligo gli operatori non sono esonerati per il solo fatto di essere autorizzati alla procedura semplificata di sdoganamento non possono che essere solo quelle che riguardano strettamente la materia dell'importazione e dell'esportazione delle merci (ad esempio la procedura semplificata non esonera dall'obbligo di richiedere la licenza per l'eventuale deposito doganale ovvero, per i prodotti animali e vegetali, dall'obbligo di richiedere l'apposita autorizzazione sanitaria).

- L'art.223 del regolamento al TULPS non fornisce una definizione di accreditamento né fissa una procedura per ottenere il riconoscimento di tale condizione. Pur in mancanza di una definizione legale si può ragionevolmente ritenere, alla luce di una prassi amministrativa ormai consolidata, **che l'accreditamento sia configurabile ogniqualvolta un'impresa di spedizioni intrattenga rapporti continuativi, di natura commerciale o non, con una qualsiasi pubblica amministrazione.**

Cio' premesso, l'accreditamento con l'amministrazione doganale ricorre senz'altro con tutti gli operatori ammessi al *pagamento periodico e differito* dei diritti doganali che in base al DPR n.43/73 viene concesso, previa prestazione di idonee garanzie finanziarie, a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali.

Orbene, il rilascio dell'autorizzazione alle procedure semplificate va ben oltre il concetto di accreditamento sopra descritto in quanto è subordinato al possesso di una serie di requisiti sia di carattere soggettivo, come l'onorabilità e la solvibilità, che di carattere oggettivo, come la circostanza di effettuare abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l'estero, requisiti che determinano un legame fiduciario molto stretto tra dogana e imprese autorizzate (cfr. l'allegato D.M. n.548/92).

Si coglie l'occasione per sottolineare come in questa circostanza il comportamento osservato da codesta Amministrazione contrasti con tutta la più recente legislazione sulle semplificazioni amministrative e con lo stesso indirizzo politico del Governo, confermato anche nel *Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione* del 22 dicembre '98 (in cui si afferma la necessità di accelerare il processo di semplificazione per ridare slancio al sistema economico e per ridurre i costi burocratici per imprese e cittadini). Da parte di codesta Amministrazione anziché assecondare quel processo nella prospettiva di arrivare addirittura all'abolizione dell'istituto di cui all'articolo 115 del TULPS, di evidente cultura fascista, attraverso interpretazioni restrittive vengono introdotti inutili ap-

pesantimenti alle attivita' produttive senza alcuna giustificazione di tutela dell'ordine pubblico.

Tutto cio' premesso si chiede di voler riconsiderare urgentemente l'interpretazione fornita alla Questura di Genova anche al fine di evitare l'aprirsi di un diffuso contenzioso.

Nel restare in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Il Direttore Generale

F.to dr. Piero M. Luzzati